

REGOLAMENTO (CEE) N. 873/77 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 1977

che fissa, per la campagna lattiera 1977/1978, i prezzi d'entrata di alcuni prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i prezzi d'entrata devono essere fissati in modo che i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati si trovino ad un livello corrispondente al prezzo indicativo del latte, tenuto conto della protezione necessaria dell'industria di trasformazione della Comunità; che è pertanto opportuno fissare il prezzo d'entrata in base al prezzo indicativo del latte, tenendo conto della relazione che s'intende stabilire tra il valore della materia grassa del latte e quello del latte scremato, nonché dei costi e rese uniformi per ciascuno dei prodotti lattiero-caseari di cui trattasi; che è opportuno tener conto di un importo forfettario destinato a garantire una protezione sufficiente all'industria di trasformazione della Comunità;

considerando che è necessario fissare i prezzi d'entrata nella fase di commercializzazione alla quale i prodotti lattiero-caseari importati entrano per la prima volta in concorrenza con i prodotti lattiero-caseari fabbricati nella Comunità, ossia nella fase « franco grossista »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna lattiera 1977/1978, i prezzi d'entrata sono fissati come segue:

Prodotto pilota del gruppo di prodotti	Unità di conto per 100 kg a decorrere dal 1° maggio 1977
1	27,00
2	110,35
3	169,75
4	67,55
5	87,80
6	252,00
7	248,20
8	202,00
9	323,40
10	217,20
11	199,75
12	53,70

2. I prodotti pilota di cui al paragrafo 1 sono quelli definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 874/77⁽⁴⁾.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 1977.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. SILKIN

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
⁽²⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.⁽⁴⁾ Vedi pag. 20 della presente Gazzetta ufficiale.